

*Paula P.L.*

*Ottobre 1886*

3

**STATUTI**  
**DELLA**  
**CAMERA DEI PROCURATORI LEGALI**



MZS, AL  
P.B. 119  
3

4.14



STATUTI

DELLA

CAMERA DEI PROCURATORI LEGALI

# STATUTI

## *Della Camera dei Procuratori Legali*



### PREAMBOLO.

Essendo opportuno di costituire la Camera dei Procuratori Legali con Regolamenti stabili, gli stessi Procuratori Legali contribuenti al mantenimento della Camera loro concessa dal Governo, riuniti in seduta il 10 Gennaio 1880, hanno adottato i seguenti Statuti.

### ARTICOLO 1.

Tutti i Procuratori Legali muniti di Warrant di Governo, hanno dritto di essere membri della Camera dei Procuratori Legali, stando però ai presenti Statuti.

### ART. 2

Scopo della costituzione della Camera suddetta è di dare esistenza morale al Corpo dei Procuratori Legali.

### ART. 3.

La Camera esercita le sue funzioni, o direttamente nelle sedute generali o per mezzo del Comitato.

### ART. 4.

E' precipua attenzione della Camera, e dovere del suo Comitato, di prender cura dell' onore, della dignità e dei dritti dei Procuratori Legali, come corpo morale, non che di sorvegliare che i medesimi adempiano i loro doveri verso di essa.

### ART. 5.

Nel caso che un membro della Camera si rendesse colpevole di qualunque azione, che dai Membri della Camera, od anche da alcuni di essi, fosse giudicata riprensibile, o lesiva dell' onore e della dignità del Corpo Legale, dovrà il Comitato convocare una seduta generale la quale sul rapporto dello stesso Comitato nominerà una commissione

per fare una inchiesta e rapportare alla Camera sul fatto, entro il termine che le sarà prefisso.

In caso di rapporto della Commissione contrario al Membro accusato, potrà questo essere dalla Camera escluso, concorrendovi il voto di non meno di due terzi dei presenti in seduta, la quale non sarà validamente riunita ammenocchè non vi saranno intervenuti i due terzi dei Membri della Camera ; il voto in tali casi verrà dato per via di scrutinio segreto.

#### ART. 6.

Altre attribuzioni della Camera sono :

- 1mo. La fissazione del salario delle persone di servizio, delle mensualità pagabili dai Membri e la votazione di qualunque altra spesa straordinaria.
- 2do. L' esame e l' approvazione dei conti d'amministrazione nel modo prescritto nell' art. 34.
- 3zo. La corrispondenza colle autorità per mezzo del suo Segretario.

#### ART. 7.

Le attribuzioni del Comitato e degli ufficiali che lo compongono sono:—

- 1mo L' esecuzione delle deliberazioni della Camera ;
- 2do. L' amministrazione economica e la percezione delle mensualità contribuibili dai Membri e di qualunque somma dovuta alla Camera.
- 3zo. La corrispondenza con qualunque persona, salve le attribuzioni della Camera di che al No. 3 dell' art 6 ;
- 4to La definizione di differenze insorte tra Procuratori Legali, Membri della Camera, relative alla loro professione quando tali membri ne domandino il giudizio ;
- 5to. La convocazione delle sedute generali ;
- 6to. La cura per l'osservanza esatta degli Statuti e pel buon andamento interno della sala, ove la detta Camera si aduna.

#### ART. 8.

La Camera elegge ogni anno il suo Comitato.

#### ART. 9.

Il Comitato della Camera dei Procuratori Legali si compone

- (a) del Presidente ;
- (b) del Vice-Presidente ;
- (c) del Segretario ;
- (d) del Cassiere ;
- (e) e di quattro Direttori.

#### ART. 10.

L' elezione dei suddetti membri del Comitato si fa nella prima seduta generale di Gennajo, per via di voto segreto.

ART. 11.

Si tengono sedute generali, ordinarie e straordinarie, e sedute del Comitato secondo le circostanze e ciò dietro avviso affisso nella sala ove si aduna la Camera, nel quale si indica l'oggetto il giorno e l'ora della seduta.

ART. 12.

Le deliberazioni prese nelle sedute generali, tanto ordinarie che straordinarie sono valide qualora sieno intervenuti non meno di due terzi dei Membri della Camera, compresi quattro degli ufficiali.

Se però la seduta non potrà per difetto del suddetto numero di Membri, procedere a deliberazioni, dovrà essere differita ad un giorno certo, nel quale, intervenendovi non meno di sei Membri, la seduta sarà competente a deliberare validamente. In tale caso il differimento dovrà essere fatto noto per cura del Segretario con avviso affisso nella sala.

ART. 13.

Le Sedute del Comitato possono essere convocate e tenute a domanda di due membri dello stesso.

ART. 14.

La domanda per l'ammissione di un Procuratore Legale a membro della Camera si fa per mezzo d'una lettera al Segretario, ovvero in un libro che a tale effetto tiene il Segretario.

ART. 15.

La suddetta lettera o domanda importerà per parte del postulante l'obbligo di sottostare ai presenti Statuti.

ART. 16.

Ciascun membro deve contribuire la somma di 1s. 6d. per mese pei bisogni della Camera e per il salario delle persone di servizio.

ART. 17.

Devono pure i membri della Camera lasciare a beneficio della stessa i dritti loro dovuti quando sono chiamati a deporre come testimoni.

Pei fini di questo articolo qualunque membro, che avrà dato una testimonianza o che sarà stato chiamato per darla dovrà dare al Cassiere della Camera una nota delle attendenze prestate per poterne estrarre la tassa.

ART. 18.

Facendosi luogo a qualche spesa straordinaria per la quale non bastassero i fondi della Camera e venendo tale spesa votata in seduta gene-



rale sarà cura del Cassiere di farne il riparto su tutti i Membri della Camera, e sarà dovere di ciascuno di contribuire la sua rata.

ART. 19.

Il pagamento stabilito nell'Art. 16 si deve effettuare nelle mani del Cassiere anticipatamente ed entro i primi otto giorni di ciascun mese.

Così pure si deve fare al Cassiere qualunque altro pagamento dovuto alla Camera, colla medesima dilazione di giorni otto.

ART. 20.

Spirati i suddetti otto giorni il cassiere affiggerà nella sala una nota contenente i nomi dei Membri che non avessero pagato.

ART. 21.

Non effettuandosi il pagamento mensile per tre mesi consecutivi il membro moroso cesserà *ipso facto* di essere membro della Camera.

ART. 22.

Ogni Membro, che per causa di morosità avesse cessato di esserlo, potrà essere riammesso mediante il pagamento di tutte le somme, per le quali sarà incorso nelle morosità, e di più delle ulteriori mensualità scadute durante il periodo, pel quale avesse cessato di essere Membro della Camera.

ART. 23.

Il Membro riammesso ai termini dell' articolo precedente va esente dalla formalità contemplata nell' art. 14.

ART. 24.

Ogni Membro, che avesse per qualunque causa cessato di esserlo perde ogni dritto sugli oggetti, di qualunque specie sieno appartenenti alla Camera.

ART. 25.

La Camera ha addetto al suo servizio ed al servizio speciale della sala un bidello, il quale è sotto la sorveglianza e sotto gli ordini immediati dei Direttori.

ART. 26.

Il Comitato può dare qualunque provvedimento e adattare qualunque misura, perchè l' uso della sala, concesso esclusivamente ai Procuratori Legali, resti esclusivamente per loro.

ART. 27.

Mancando qualunque de' suoi Membri, deve il Comitato sostituire immediatamente uno *ad interim*; ed entro il termine di 8 giorni convocare una seduta generale per l' elezione del membro mancato,

Tale elezione si fa nel modo prescritto nell' Art. 10.

ART. 28.

E' ufficio del Presidente di presiedere a tutte le sedute, si generali, che del Comitato,—di firmare i processi verbali delle stesse—di rappresentare la Camera in tutte le occasioni—di difenderne l'esistenza e i dritti—di contribuire ad aumentarne l'importanza e le prerogative—di vegliare specialmente a che sieno osservati gli Statuti.

ART. 29.

Il Presidente assente od altrimenti impedito vien supplito dal Vice-Presidente—ed in mancanza di questo ancora, ne fa le veci, nelle sedute, il Membro seniore nella professione frai presenti.

ART. 30.

E' ufficio e dovere del Segretario di conservare l'archivio della Camera—di tenere i processi verbali delle sedute generali e di quelle del Comitato, indicandovi il numero progressivo della seduta, il giorno e l'ora, i nomi dei presenti, e controsegnandoli dopo firmati dal Presidente—di occuparsi della corrispondenza della Camera, con conservare in un libro apposito copia delle lettere che, per ordine della Camera o del Comitato secondo i casi, spedisce, e in originale quelle che riceve—di tenere in un altro libro, l'elenco dei Membri della Camera colla data del loro ingresso e nella stessa e nel Corpo Legale—di affiggere nella sala una nota contenente i nomi dei Membri del Comitato.

ART. 31.

Salvo il disposto dell' art. 29, trovandosi imprevedutamente assente il Segretario, dovrà il Presidente, o chi per lui in seduta, incaricare uno qualunque dei presenti di farne le veci.

ART. 32.

Il Cassiere è depositario dei fondi della Camera—è la persona legittima ad esigere qualunque pagamento dovute, anche per via giudiziaria—è incaricato di proporre, in seduta generale, i voti per le spese straordinarie e di farne la ripartizione di che nell'art. 18.

E' obbligato a render conto della sua gestione al finire della stessa, cioè nella seduta di Gennajo, nella quale ha luogo l'elezione dei nuovi ufficiali.

ART. 33.

Per l'oggetto del suo ufficio e pei fini dell' articolo precedente deve il Cassiere tenere un Libro-Cassa regolare.

ART. 34.

Sui conti del Cassiere la Camera, nella seduta medesima, nomina due Revisori, ai quali il Cassiere dovrà dare qualunque informazione e giustificazione, che gli richiederanno—e sul rapporto favorevole di essi



confermato dalla Camera in seduta, dovrà il nuovo Cassiere, nella prima seduta generale, farne dichiarazione di quitanza, da esserne preso atto dal Segretario nel processo verbale, e da valere per tutti gli effetti di ragione.

ART. 35.

I Direttori sono specialmente incaricati della esatta esecuzione dei regolamenti—di vegliare al mantenimento dell'ordine e della decenza della sala—di sorvegliare la condotta del bidello, il quale deve piena ubbidienza ai loro ordini—di prendere cognizione di qualunque rapporto che si fa loro, e di recarlo a conoscenza del Comitato, perchè questo vi provveda, ovvero ne rimetta la cognizione alla Camera in seduta.

ART. 36.

In tutti i casi non preveduti in questi Statuti la Camera in seduta generale provvede per via di risoluzione ; la quale sarà incorporata agli Statuti, se la Camera, nel passare la risoluzione, lo avrà ordinato.

*Estratto dal suo originale esistente inserto nel processo verbale del 10 Gennaio 1880.*

*Oggi il 2 Gennaio 1884.*

(firmato) P. L. GAETANO LANFRANCO

*Segretario.*

*(omesse le firme dei Membri della Camera)*

Per copia conforme,

P. L. GAETANO LANFRANCO

*Segretario.*

